



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Liceo Classico Statale Giulio Cesare

Cambridge International School



Polo Formativo 2 • Capofila Rete Territoriale Ambito 2



00198 ROMA – CORSO TRIESTE, 48 – Tel. 06/121124445 - X DISTRETTO

RMPC12000C – sito: www.liceogiuliocesare.edu.it – email: rmpc12000c@istruzione.it

Prot. n. 6899

Roma 12/09/2026

Ai/Alle docenti
Al personale ATA
Al DSGA

Oggetto: profilo organizzativo sulla vigilanza

Il Dirigente Scolastico

VISTO il Dlgs 297/1994;

VISTO l'art. 21 della legge 59/1997;

VISTO il D.P.R. 275/1999;

VISTO Il Dlgs 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTI gli articoli 2047 e 2048 c.c. e 597 c.p.;

CONSIDERATO che spetta al Dirigente Scolastico adottare idonee misure organizzative rivolte a garantire la vigilanza sulla scolaresca, a garanzia del principio di *neminem laedere* (Cass. 6635/1998), e ritenuto pertanto che si debba provvedere a impartire istruzioni vincolanti per il personale e l'utenza al fine di garantire l'assolvimento della predetta vigilanza, allorquando la Cassazione spiega che tra assicurare la vigilanza e la didattica sceglie sempre la prima;

ADOPTA

il seguente profilo organizzativo della vigilanza e ne

DISPONE

l'attuazione e il rispetto da parte del personale e dell'utenza della scuola.

1. Premessa giuridica

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Per la giustizia contabile la vigilanza è attività preminente, nella misura in cui, se il docente è posto di fronte alla scelta tra garantire la continuità didattica oppure la vigilanza, deve scegliere sempre quest'ultima.

Il profilo organizzativo della vigilanza riguarda tutti gli alunni, anche i maggiorenni, tenuto conto che per i minori di anni 14 si applicano le sanzioni penali per abbandono di minore di cui all'art. 591 c.p., fatto salvo quanto previsto dall'art. 19 bis del D.L. 148/2017, introdotto dalla Legge di conversione n. 172/2017, una volta acquisita e verificata l'acquisizione dell'autorizzazione all'uscita autonoma dei minori di anni 14 da parte dei genitori.

2. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

Durante le ore di lezione la vigilanza è garantita dai docenti in servizio, secondo l'orario settimanale delle lezioni. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti della prima ora di lezione sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni mentre gli insegnanti in servizio nell'ultima ora sono tenuti ad assistere l'uscita

degli alunni medesimi. Gli alunni possono entrare nell'edificio scolastico dalle ore 7.55 (turno di ingresso) e rimanervi secondo l'orario. Il docente effettua sempre l'appello.

Il docente non deve allontanarsi dalla classe o dalla scuola durante l'orario di servizio, se non nel caso in cui si ravvisino gli estremi della causa di forza maggiore (ad esempio: improvviso malessere dell'insegnante o prestazioni di pronto soccorso ad alunno infortunato). A quel punto gli alunni, non potendo essere lasciati incustoditi, devono essere affidati al collaboratore scolastico.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente. I collaboratori sono anche tenuti alla vigilanza in prossimità dei servizi igienici, nei corridoi dei vari piani secondo le istruzioni impartite per piani di competenza. Anche gli assistenti tecnici collaborano, a norma del codice civile, coi docenti e il restante personale, per la vigilanza degli alunni.

I docenti di Scienze Motorie hanno l'obbligo di vigilare gli studenti, oltreché in palestra, ovvero presso gli spazi esterni della scuola, se disponibili, ovvero presso contesti esterni alla scuola, previa autorizzazione dei genitori, impianti/palestre/contexti esterni (es. ville, parchi ecc.) nonché chiaramente durante gli eventuali spostamenti Scuola-contesto esterno e viceversa.

Gli studenti hanno l'obbligo di rispettare i regolamenti e le disposizioni impartite dal personale scolastico nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza. È onere degli esercenti la responsabilità genitoriale educare i figli al rispetto delle istruzioni ovvero dei divieti adottati così come dall'autorità scolastica così anche dai singoli docenti, ovvero, in loro vece, da chiunque del personale Ata chiamato a sostituirlo o coadiuvarlo, onde non incorrere in responsabilità in educando.

3. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula.

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, mattutino o pomeridiano, si dispone che presso l'ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

4. Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti nelle classi.

Per consentire il cambio di turno tra i professori, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla classe.

Infatti è tenuto ad aspettare in classe l'arrivo del docente successivo:

- a) Il docente che abbia un'ora di buco successiva a quella appena conclusasi;
- b) Il docente che abbia terminato il proprio orario di servizio.

In tutti gli altri casi il docente alla fine dell'ora di lezione deve sollecitamente raggiungere la classe successiva onde garantire la puntualità del cambio turno, pertanto al suono della campana esce e si reca nella nuova aula secondo l'orario di servizio. È onere del docente entrante garantire la puntualità nel cambio turno, salvo che nei casi di cui ai precedenti punti a) e b), laddove comunque, in questi due casi, l'eventuale ritardo del docente subentrante non può cagionare aggravio di servizio oltre un certo limite. Il docente che nei casi a) e b) dovesse trovarsi a permanere oltre il proprio orario di servizio per mancato subentro del collega lo comunica alla direzione che procederà alle verifiche ovvero all'avvicendamento del caso. Il docente uscente che si trovasse nei casi a) e b) ad aspettare il collega per il cambio turno non potrà comunque lasciare la classe incustodita e prima di allontanarsi dovrà consegnarla al collaboratore scolastico di turno.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni mattutine o pomeridiane o ai cambi di turno dei professori nelle scolaresche, che accertino eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Presidenza, ai vicepresidi, ovvero, se questi ultimi impegnati (in classe, fuori sede ecc.), in segreteria. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per

interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per obbligo di servizio o per necessità impellenti, da giustificare.

5. Vigilanza durante l'intervallo.

Alla vigilanza degli alunni in classe durante la ricreazione sono tenuti i docenti dell'ora svolta fino al suo inizio.

Alla vigilanza dei contesti esterni durante la ricreazione concorrono i collaboratori scolastici che coadiuvano i docenti nella vigilanza degli alunni durante la ricreazione.

I collaboratori scolastici durante gli intervalli vigileranno soprattutto sulla zona dei bagni. Ovvero nelle zone in cui sia previsto il loro presidio secondo specifico piano di assegnazione degli spazi e dei turni da sorvegliare.

6. Vigilanza durante il tragitto aula – uscita dall'edificio al termine delle lezioni.

La dimissione degli alunni dalla scuola ha luogo ordinatamente al termine delle lezioni e assumendo la forma di un'ordinata evacuazione da scuola. Farà testo il suono della campana. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno ai varchi vigileranno il transito degli alunni sollecitandoli a non trattenersi in loco o prendere direzioni diverse rispetto a quelle previste dai percorsi di entrata/uscita delle singole classi.

7. Rispetto delle norme di accesso alle aule normali, speciali e ai laboratori - regolamenti specifici

L'accesso in orario di lezione alle aule speciali e ai laboratori è consentito agli alunni e dal personale scolastico per attività organizzate dai docenti, soltanto con la presenza dei docenti di classe (per gli alunni con disabilità con la presenza del docente di sostegno e, comunque secondo il PEI), per gli scopi cui il laboratorio è finalizzato e, comunque, nel rispetto del regolamento dei singoli laboratori. Il docente, che avrà avuto cura di segnalare la presenza della classe presso il laboratorio/l'aula speciale, ne compila lo specifico registro di presenza e vigila sulla classe in laboratorio adottando gli stessi accorgimenti e misure della vigilanza in classe.

8. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione.

Nell'eventualità la scuola programmi visite guidate o viaggi di istruzione, la vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92).

In caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente abili, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore ogni due alunni diversamente abili ovvero di un rapporto 1:1 in caso di situazioni che richiedano tale rapporto.

9. Malori, incidenti o altre emergenze sanitarie

In caso di malore o incidente occorso ad alunni e personale si fa riferimento al piano di emergenza che prevede la chiamata al numero unico di emergenza 112: la procedura va attuata congiuntamente ad un collaboratore del DS.

In caso di infortunio durante le attività, comprese quelle di Scienze Motorie e a maggior ragione queste, va stesa subito una relazione descrittiva degli eventi comprese le misure preventive adottate nonché quelle assistenziali prestate.

In caso di disposizione di uscita della classe, eventualmente comunicata dalla ASL nella giornata stessa, per motivi sanitari, la scuola provvederà ad organizzare l'evacuazione della/e classe/i interessate, previa informativa ai genitori e riscontro dell'autorizzazione da parte dei genitori degli alunni minorenni. Gli alunni in attesa resteranno in classe o, se possibile, all'aperto sotto la vigilanza del docente di turno che si raccorderà con i collaboratori del DS.

Il Dirigente Scolastico

Katia Tedeschi